

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI AD ENTI
ED ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 giugno 1995 (mecc. 9503348/08) esecutiva dal 3 luglio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 febbraio 1998 (mecc. 9800120/08) esecutiva dal 23 marzo 1998.

INDICE

Premessa

Articolo 1	Requisiti soggettivi
Articolo 2	Requisiti inerenti all'attività
Articolo 3	Immobili assegnabili
Articolo 4	Immobili in gestione alle Circoscrizioni
Articolo 5	Procedure di assegnazione
Articolo 6	Determinazione del Canone
Articolo 7	Durata contrattuale
Articolo 8	Rinnovi contrattuali
Articolo 9	Disposizioni finali

Criteria relativi alla gestione dei contratti nella fase transitoria

PREMESSA

Con l'entrata in vigore della L. 537/93 (Legge Finanziaria '94) è stato modificato il regime di gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'art. 9 della citata legge ha inteso infatti, inserendosi in una complessiva tendenza al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza in materia di gestione del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, allineare i livelli minimi di rendimento delle concessioni immobiliari pubbliche ai prezzi praticati in regime di libero mercato.

Più in dettaglio si osserva che la norma in oggetto dispone il divieto tassativo di attribuire risorse finanziarie in qualsiasi modo e titolo a favore di associazioni di dipendenti pubblici (comma 1) e condiziona (comma 2) l'uso di beni pubblici immobiliari da parte di queste ultime al doppio requisito dell'espressa previsione di legge e della corresponsione di canoni di mercato.

Il comma 3 - che qui particolarmente interessa - dispone, invero assai più genericamente, che il canone relativo a immobili del patrimonio pubblico corrisposto da "utenti privati" sia fissato, almeno, al valore di equo canone.

La stessa legge prevedeva inoltre l'introduzione di decreti recanti disposizioni attuative ed interpretative che a tutt'oggi non risultano emanati.

La normativa descritta - la cui ratio sembra essere quella indicata - non può, peraltro, reputarsi in contrasto, per le motivazioni che seguono, con i provvedimenti che la Civica Amministrazione ha da tempo adottato nell'intento di sostenere l'attività di Associazioni e altre forme organizzative che validamente perseguono scopi di rilevante utilità sociale o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra quelli perseguiti dal Comune e comunque ritenuti meritevoli di tutela e promozione.

Innanzitutto si osserva che dove il legislatore ha inteso stabilire divieti tassativi lo ha fatto in modo espresso (art. 9 commi 1 e 2); inoltre appare assai improbabile che la legge abbia intenzionalmente ricompreso, per escludere nei suoi confronti ogni forma agevolativa, una realtà così diffusa e articolata quale quella dell'associazionismo, nella generica categoria degli "utenti privati".

Ma, ragione ben più forte e assorbente, una tale interpretazione porrebbe nel nulla l'insieme di quelle disposizioni normative, dello Stato e degli enti locali, miranti a sostenere le forme di volontariato organizzato e ad esaltarne l'attività.

In materia di Comuni si cita per tutte l'art. 6 comma 1 della legge 142/90 che recita testualmente: "I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale".

Da tale promozione delle forme associative e di volontariato anzidetto, risulta derivare, d'altra parte, al Comune, un irrinunciabile beneficio costituito dal vantaggio sociale che l'attività istituzionale delle associazioni citate fornisce alla Città; vantaggio che viene di volta in volta valutato secondo quanto di seguito precisato e che compensa il minor introito economico connesso alla riduzione del canone.

Peraltro ogni iniziativa rivolta a sostenere tali forme associative si profila in coerenza con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della comunità locale, attività che la legge di riforma delle autonomie locali, già citata, solennemente enuncia laddove definisce "l'ente locale Comune" (art. 2 comma 2 L. 142/90).

Proprio in attuazione di tale indirizzo il Comune di Torino, nella stesura del proprio Statuto è addivenuto alla formulazione di una norma - l'art. 11 - che espressamente prevede il riconoscimento e la valorizzazione delle "... libere forme associative di cittadini, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se privi di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte".

Considerando poi le corrispondenti problematiche relativamente alla gestione dei rapporti di concessione di immobili di proprietà dello Stato si nota, a conferma di quanto sostenuto, che il ricorso a canoni ricognitori e comunque inferiori rispetto a quelli di mercato costituisce pratica usuale in relazione ad associazioni ed enti che svolgono particolari attività, apprezzabili sul piano culturale e socio-assistenziale.

Così la legge 11 luglio 1986 n. 390 - "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici", prevede la possibilità di stipulare concessioni a favore degli enti menzionati ad un canone annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10% del valore di mercato.

Ed analoghe agevolazioni sono previste dalla legge 9/10/90 n. 309 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" a favore di associazioni operanti nel campo della prevenzione e del recupero in materia di tossicodipendenza.

Che la liceità di tali forme agevolative non sia venuta meno a seguito dell'introduzione della L. 537/93 appare evidente anche dalle disposizioni della legge 724/94, finanziaria per il 1995. Esse infatti, prevedendo condizioni di favore (art. 32 comma 3) per i canoni relativi a immobili di proprietà statale locati a determinate categorie di associazioni e riconoscendo espressamente (art. 32 comma 8) la facoltà di derogare, in relazione agli "scopi sociali", all'applicazione del canone di mercato per gli immobili del patrimonio comunale indisponibile, si pongono in ottica di continuità con i criteri previsti dalle meno recenti disposizioni citate.

Ad ulteriore conforto delle tesi esposte, l'art. 12 della Legge 241/90 afferma espressamente la facoltà delle amministrazioni pubbliche di concedere, sotto precisi vincoli, come meglio si dirà, sovvenzioni, sussidi, ausili, contributi e - ciò che qui rileva - "vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati".

I detti vantaggi non possono essere peraltro attribuiti senza subordinarne la concessione a "predeterminazione e pubblicazione", nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi" (art. 12 cit. L. 241/90).

Il Comune di Torino ha recepito tale disposto normativo nel proprio Statuto, entrato in vigore il 9 settembre 1994, all'art. 80, comma 1, che recita: ALe erogazioni di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.

Esse, quando non siano già previste da norme di legge, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, attraverso apposite delibere quadro del Consiglio Comunale e con le eccezioni e specificazioni di cui ai commi successivi, di criteri obiettivi e delle modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possano accedervi".

In conformità a questo precetto Statutario, vista anche la deliberazione di iniziativa consiliare mecc. n. 9500414/02 avente ad oggetto "Indirizzi programmatici per l'affidamento a soggetti pubblici e privati di strutture pubbliche per l'erogazione di servizi socio culturali - socio assistenziali e del tempo libero" approvata dal Consiglio Comunale in data 26/04/1995, il presente provvedimento precisa i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi nell'attribuzione di vantaggi economici, che non siano già previsti e disciplinati dalle leggi vigenti, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà comunale.

ARTICOLO 1 - REQUISITI SOGGETTIVI

Potranno essere ammessi alla concessione dei vantaggi economici come sopra indicati le seguenti categorie di Enti:

- 1) Le associazioni e gli enti iscritti nell'apposito Registro delle Associazioni previsto dall'art. 11 comma 3 dello Statuto della Città.
- 2) Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12 C.C., senza fini di lucro.
- 3) Le associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative.
- 4) Altri Enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità, ex art. 80 1° comma Statuto della Città.

ARTICOLO 2 - REQUISITI INERENTI ALL'ATTIVITÀ

L'associazione o ente dovrà svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:

- 1) Assistenza o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap sia nel caso di impegno diretto che di appoggio alle famiglie, sia nell'ambito assistenziale in senso stretto sia socio-culturale.
- 2) Assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini, ragazzi, anziani, appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso e comunque già sofferenti o potenzialmente in pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni familiari ed emarginazione.
- 3) Assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione (es.: malattie mentali, gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, ecc.)
- 4) Attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela dell'ambiente e fruizione di beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e ad eliminare il disagio e/o a prevenire le situazioni già indicate ai punti precedenti.
- 5) Attività finalizzate alla diffusione della cultura e alle problematiche sociali, alla organizzazione di fatti culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali; attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale ed urbano.

ARTICOLO 3 - IMMOBILI ASSEGNABILI

Entro tre mesi dalla data di esecutività della presente delibera quadro sarà predisposto dal Servizio Centrale Patrimonio, sentito il Gruppo di Lavoro previo parere delle Circoscrizioni competenti per territorio ed approvato dalla Giunta Comunale, un elenco degli immobili indisponibili di proprietà

della Città, in conformità al disposto dell'art. 32 comma 8 della legge 724/94, destinabili ad Enti ed Associazioni.

Esso sarà consegnato al Consiglio Comunale e all'Ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico perché chiunque possa prenderne visione e verrà aggiornato periodicamente, in relazione alle disponibilità di immobili, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Tale elenco riporterà per ciascun immobile l'ubicazione, la descrizione sintetica e il valore locativo di mercato, nonché eventuali destinazioni specifiche che l'Amministrazione ritenesse di privilegiare.

Per ciascun immobile, prima del suo inserimento nell'elenco di cui ai precedenti commi, sarà redatta, a cura degli Uffici Tecnici competenti, una apposita scheda descrittiva recante le caratteristiche tecniche e manutentive dello stesso, disponibile per la consultazione da parte degli enti ed associazioni interessati.

Per esigenze specifiche, potranno essere anche previste, in aggiunta all'inserzione nell'elenco citato, altre forme di pubblicizzazione degli immobili assegnabili.

ARTICOLO 4 - IMMOBILI IN GESTIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI

Sono soggette alla presente normativa le assegnazioni di immobili di proprietà del Comune gestiti dalle Circoscrizioni relativamente a periodi superiori all'anno.

Le Circoscrizioni hanno l'obbligo di segnalare al Servizio Centrale Patrimonio gli immobili destinabili ad uso associativo per periodi superiori all'anno. Detti immobili saranno, a cura del Servizio stesso, inseriti nell'elenco di cui all'art. precedente.

Le concessioni di locali per periodi inferiori all'anno restano disciplinate dal vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni (approvato con delibera del C.C. n. 9007590/08 del 28.1.91, e successivamente modificato con delibera del C.C. n. 9204078/08 del 31.3.1992) in quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, rimanendo pertanto escluse dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Le domande provenienti da Enti e Associazioni dovranno essere indirizzate ai Servizi Centrali e alle Divisioni competenti in relazione all'attività svolta dal richiedente o alla Circoscrizione nella cui disponibilità ricade l'immobile richiesto.

I Servizi Centrali e le Divisioni di cui sopra, o la Circoscrizione limitatamente agli immobili di cui all'art. 4, provvederanno all'istruttoria necessaria verificando la sussistenza dei requisiti indicati al presente provvedimento. Dalla documentazione richiesta all'Ente o Associazione dovranno, fra l'altro, risultare elementi, che l'Amministrazione si riserva di verificare, in grado di consentire la verifica dei seguenti aspetti:

- a) Se l'associazione abbia già svolto attività simili con il Comune o con altre amministrazioni ed eventualmente con quali risultati ed esperienze.

- b) Se la struttura sociale sia organizzata con persone e mezzi sufficienti per garantire i risultati prefissati o i programmi da svolgere.
- c) Se l'ambito in cui viene a ricadere l'attività dell'associazione copra zone della città sfornite di strutture simili o comunque sia di rilevante interesse locale.
- d) Se esistano o meno rapporti inerenti l'attività da formalizzare in apposita convenzione.
- e) Se l'Ente o Associazione benefici di contributi o altre forme di agevolazione da parte di Enti pubblici o abbia fatto domanda per ottenerne, e, in caso affermativo, quale sia l'ammontare dei medesimi.

La Giunta Comunale approva i criteri di massima e gli indirizzi attuativi del presente Regolamento, nonché l'assegnazione degli immobili ed i vantaggi economici che determinano, a norma del successivo art. 6, la riduzione del canone di mercato relativamente al corrispettivo di concessione, sulla base delle decisioni adottate, anche tenendo conto delle caratteristiche degli Enti ed Associazioni e della loro attività elencati all'art. 6, da un Gruppo di Lavoro all'uopo istituito, formato dagli Assessori e dai Dirigenti dei Servizi Centrali e delle Divisioni competenti, al quale verranno sottoposte le sopraindicate istruttorie.

I provvedimenti di concessione saranno successivamente oggetto di apposite determinazioni dirigenziali del Servizio Centrale Patrimonio.

Per gli immobili di cui all'art. 4, le proposte di assegnazione formulate dalle Circoscrizioni dovranno essere inviate alla Divisione Decentramento e saranno da quest'ultimo sottoposte alla valutazione del citato Gruppo di Lavoro, che ha facoltà di richiedere ogni informazione o utile elemento ad esse relativi, in funzione di raccordo e coordinamento della gestione degli spazi destinabili ad Enti o Associazioni ed al fine di evitare sovrapposizioni di interventi. Successivamente le concessioni di detti immobili saranno approvate dalla Circoscrizione con determinazione dirigenziale, previo provvedimento del Consiglio Circoscrizionale in ordine all'assegnazione e ai vantaggi economici che determinano la misura del canone e inviate in copia ai Servizi Centrali e alle Divisioni comunali competenti.

Qualora l'istruttoria avesse esito negativo, dovranno essere motivate le ragioni del diniego.

Ai fini di trasparenza amministrativa, a fine anno l'Amministrazione Comunale dovrà rendere disponibile, garantendone la più ampia conoscibilità, un elenco di tutte le assegnazioni di immobili effettuate nell'anno, indicando l'associazione beneficiaria, il tipo di contratto utilizzato e il canone pagato raffrontato con il relativo valore di mercato. Copia di tale elenco dovrà anche essere trasmessa al Consiglio Comunale.

Semestralmente dovranno essere previsti incontri con la I Commissione Consiliare Permanente al fine di informarne i componenti sulle domande di assegnazione pervenute e sulla disponibilità di immobili assegnabili e di acquisirne le osservazioni e gli orientamenti.

Per eccezionali e motivate esigenze connesse a progetti di particolare rilevanza o in relazione ad un concreto ed attuale interesse ad un utilizzo strumentale rispetto a compiti di istituto, si potrà procedere, mediante provvedimento della Giunta Comunale, o - per gli immobili di cui all'art. 4, del Consiglio Circostrizionale - e successiva determinazione dirigenziale, su conforme decisione del Gruppo di Lavoro, all'assegnazione di immobili in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, fermi restando tutti gli altri aspetti, inclusi quelli relativi al canone.

Gli immobili di cui al presente comma dovranno essere inseriti in apposito elenco, distinto da quello previsto all'art 3, e pertanto non saranno compresi in quest'ultimo.

Le determinazioni di concessione degli immobili predetti dovranno indicare le motivazioni della deroga rispetto alla procedura ordinaria di assegnazione.

Dette assegnazioni, in ogni caso, dovranno essere comprese nell'elenco di cui al comma precedente.

Sono fatte salve le proposte di assegnazione effettuate nelle more della stesura del presente provvedimento miranti a risolvere situazioni di emergenza, che non siano state ancora formalizzate.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

In attuazione dell'art. 80 - 1° comma, Statuto della Città di Torino, in riferimento ai vantaggi economici di qualunque genere, i canoni annui dovranno essere ricompresi:

- a) In ragione di un canone da un minimo di L.100.000 ad un massimo corrispondente al 10% del canone di mercato, in casi di particolare rilevanza, debitamente motivati dall'Amministrazione, applicando in via analogica l'art. 1 della Legge 390/86.
- b) Tra un valore minimo superiore al 10% del canone di mercato e l'ammontare di quest'ultimo.

La determinazione del canone di cui sopra dovrà essere formulata, in relazione all'istruttoria effettuata rispettivamente dai Servizi Centrali e dalle Divisioni competenti o dalla Circostrizione e al preventivo esame del Gruppo di Lavoro, in modo da garantire un trattamento omogeneo nei confronti di Enti ed Associazioni aventi caratteristiche ed attività similari, avuto riguardo particolarmente ai seguenti aspetti:

- Rilevanza dei fini istituzionali, giudicata in rapporto alle esigenze e ai problemi della Città.
- Grado di utilità sociale, giudicata in concreto, anche in riferimento alle aree cittadine coinvolte e al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino.
- Possibilità di fruizione, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro eventuale coinvolgimento nelle attività svolte.
- Livello di affidabilità dell'Ente o Associazione, giudicato sulla base della congruità dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti, ecc..
- Livello di radicamento dell'Ente o Associazione sul territorio, giudicato sulla base del periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il Comune o altri Enti locali.

Ciascuna determinazione di approvazione del rapporto di concessione dovrà indicare il valore di mercato dell'immobile e il canone ridotto sulla base dei criteri e delle modalità indicate dal presente provvedimento. Dovrà altresì indicare gli impegni assunti dal contraente a fronte del vantaggio economico riconosciutogli dalla Città.

Il valore differenziale tra l'importo del canone di mercato e l'importo effettivamente dovuto costituisce il vantaggio economico attribuito dal Comune alle associazioni o enti in relazione al corrispondente beneficio che dallo svolgimento delle attività di queste ultime la Città consegue.

L'accertamento dell'entrata relativa ai canoni sarà commisurato all'importo effettivamente dovuto dal concessionario.

A fine esercizio sarà redatto un elenco indicante per ciascun immobile assegnato il valore del vantaggio economico attribuito, in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 22 della Legge 412/91.

ARTICOLO 7 - DURATA CONTRATTUALE

La durata del contratto è stabilita ordinariamente in anni 4.

Periodi diversi potranno essere stabiliti, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene, all'attività svolta e alla normativa vigente.

Annualmente il concessionario dovrà presentare ai Servizi Centrali e Divisioni competenti o alla Circoscrizione una relazione che consenta all'Amministrazione di verificare se si sono attuati i programmi prefissati e in ogni caso se continuano a sussistere i requisiti di cui al presente provvedimento.

Qualora si verificassero la sopravvenuta mancanza dei requisiti indicati nel presente provvedimento o il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i Servizi Centrali e le Divisioni competenti o la Circoscrizione ne daranno tempestiva indicazione affinché possano essere adottate le azioni più opportune a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - RINNOVI CONTRATTUALI

I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente provvedimento non si rinnovano tacitamente.

L'Ente o Associazione assegnatario, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale, rivolge al Servizio Centrale o Divisione competente o alla Circoscrizione istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione occorrente all'istruttoria.

La procedura per la concessione del rinnovo è la stessa prevista dall'art. 5 del presente provvedimento per le nuove assegnazioni.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento non si applica ai soggetti i cui rapporti siano già disciplinati da

disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare non si applica ai partiti politici, in conformità alle vigenti norme sul finanziamento pubblico dei partiti.

Ne è analogamente esclusa l'applicazione ai rapporti con le organizzazioni sindacali di dipendenti pubblici così come stabilito dall'art. 9 comma 2 Legge 537/93, nonché a tutte le organizzazioni sindacali in riferimento al principio di imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione.

Non si applica altresì per le concessioni degli impianti sportivi, già regolate dalla deliberazione mecc. n. 9405103/10, G.C. 28/6/1994, sulle tariffe d'uso e dalla deliberazione mecc. n. 9410962/10, C.C. 13/2/1995, relativa all'affidamento in "Gestione sociale" dell'impiantistica sportiva.

E' revocata ogni disposizione contenuta in provvedimenti deliberativi della Città incompatibile con le norme di cui al presente regolamento.

CRITERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI NELLA FASE TRANSITORIA

Considerato che perdura dal 1 gennaio 1994, data di entrata in vigore della Legge 537/93 lo stato di incertezza normativa derivante dalla mancata emanazione dei decreti recanti criteri per l'attuazione dell'art. 9 della Legge citata, che avrebbero dovuto essere emanati entro 90 giorni dalla stessa data;

Tenuto inoltre conto che lo Statuto della Città, che all'art. 80 prevede criteri per l'erogazione di contributi e vantaggi economici, in conformità del quale è stato possibile predisporre il presente provvedimento, è esecutivo da' 9 settembre 1994;

Avuto riguardo alla necessaria certezza che deve costantemente ispirare i rapporti giuridici e in applicazione del principio di buona fede nelle esecuzioni delle obbligazioni;

Visto l'art. 32 comma 8 della Legge 724/94;

Al fine di sanare i complessi rapporti giuridici creatisi in conseguenza dell'incertezza sopra richiamata e di evitare l'instaurarsi di un possibile ampio contenzioso, si stabilisce quanto segue:

- Ai contratti scaduti, il cui rinnovo al momento di entrata in vigore del presente provvedimento non è stato definito in attesa dei decreti attuativi citati e, successivamente, nelle more dell'approvazione del presente regolamento, saranno applicate, sino al rinnovo del contratto - che avverrà sulla base della presente delibera -, le tariffe di indennità di occupazione previste dai provvedimenti in vigore al 31/12/93.
- Del pari, per le stesse motivazioni, i contratti in corso al momento di entrata in vigore della Legge 537/93 o del presente provvedimento, saranno sottoposti alla valutazione del Gruppo di Lavoro per l'eventuale conseguente adeguamento al presente regolamento se incompatibile.